Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. **455**.

Modifica della pianta organica dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella *A* annessa alla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e successive modificazioni, è modificata nel senso che sono soppressi tre dei quattro posti di esperto ed esperto capo nell'organico della carriera direttiva e sono aumentati da quattro a sette i posti di traduttore nell'organico della carriera di concetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 6 agosto 1984, n. **456**.

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni:

velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X);

aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);

sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La spesa di cui al precedente comma è così ripartita: lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN.

Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 2.

Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni tra quelle precedentemente indicate che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per entità di spesa.

Il Ministro della difesa può disporre altresì l'applicazione, qualora più favorevoli, delle norme contrattuali e di pagamento previste nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

I comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro degli affari esteri, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il Segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

Il Ministro della difesa trasmette ogni anno in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nonché l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Copia del verbale di ogni seduta dei comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma viene trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 180 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge negli anni finanziari 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — ROMITA — GORIA — ANDREOTTI — DARIDA — GRANELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 6 *agosto* 1984, *n.* **457.**

Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 53 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute ».

Art. 3.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'*articolo* 12, *punto* 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984.

Le somme comunque corrisposte alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, quarto comma, della stessa legge, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione medesima con la presente legge.

Art. 5.

Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3 di cui al precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 agosto 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti del Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 246

(4320)

DECRETO 9 agosto 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 agosto 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 247

(4321)

DECRETO 9 agosto 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 agosto 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finaziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 248

(4322)

DECRETO 10 agosto 1984.

Modificazioni ed integrazioni alla normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il quale prevede che gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge n. 468, quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare delle entrate degli enti ed organismi medesimi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 9 agosto 1984, con il quale vengono rideterminati tutti gli enti ed organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che si rende opportuno procedere, ai sensi del sopra citato art. 40, commi settimo ed ottavo, a modifiche ed integrazioni della normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981 e n. 216 del 7 agosto 1981;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti ed organismi pubblici elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1984 non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti ed organismi medesimi.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del sei per cento sono quelle finali, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione crediti.

Nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il predetto limite del sei per cento, devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione e quelle relative a mandati in corso non ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro.

I titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del sei per cento.

Sono parimenti escluse dal calcolo delle disponibilità, che concorrono a formare il limite del sei per cento, le somme provenienti da mutui concessi dalle sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso le sezioni stesse in attesa di erogazione.

Per gli enti ed organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio, si fa riferimento alle entrate finali, come specificato al secondo comma, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio.

I legali rappresentanti degli enti ed organismi pubblici comunicano ai rispettivi tesorieri o cassieri l'importo che costituisce il limite del sei per cento.

Detto limite non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i legali rappresentanti di tali enti ed organismi devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del sei per cento.

Sono esclusi dalla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1984 (es. istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali A.C.I., ecc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire.

Art. 2.

Gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 sono tenuti ad aprire conti presso la tesoreria statale — ove non siano già in essere — inviando apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Tali conti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, richiamati nelle premesse, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Ciascun ente ed organismo pubblico è tenuto a versare in apposita contabilità speciale infruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, recante la dizione « mutui », le somme relative a mutui ottenuti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I prelevamenti dalle suddette contabilità speciali possono avvenire, in qualsiasi momento senza vincolo di preavviso, su esibizione del benestare emesso dall'istituto mutuante in base a presentazione degli stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o, in mancanza, dal direttore dei lavori, o secondo altre modalità previste dalla convenzione di mutuo.

Ove i mutui siano stati erogati in unica soluzione, gli ordinativi di prelevamento sono corredati da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo pubblico attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento e che il mutuo stesso è stato erogato in unica soluzione.

Art. 4.

Gli istituti e le aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, che detengono a qualunque titolo disponibilità degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono provvedere all'immediato versamento in unica soluzione delle disponibilità eccedenti la percentuale del sei per cento nei conti di tesoreria intestati agli enti ed organismi medesimi.

Art. 5.

Gli enti ed organismi di cui all'art. 1 possono effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del sei per cento, una volta al mese.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati delle prescritte dichiarazioni degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, attestanti l'ammontare delle disponibilità a qualsiasi titolo detenute dagli enti e dagli organismi presso di esse o presso altri istituti od aziende di credito non tesorieri o cassieri.

Nel caso di esaurimento di tutte le disponibilità comunque detenute, gli enti ed organismi possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione del tesoriere o del cassiere attestante l'esaurimento dei fondi detenuti dall'ente od organismo sia presso di esso sia presso altri istituti o aziende di credito.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli enti ed organismi di cui al primo comma, possono effettuare, alle rispettive scadenze, apposito prelevamento mediante emissione di ordinativo corredato da dichiarazione del legale rappresentante attestante la suddetta specifica destinazione della somma.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1984
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 244

(4323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 agosto 1984.

Modalità di accreditamento dei fondi C.E.R. agli istituti autonomi per le case popolari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visto l'art. 3, lettera *d*), e l'art. 4, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la circolare emanata dal segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale del 16 luglio 1979, n. 8728, con la quale sono state impartite istruzioni alle regioni in merito alle modalità di erogazione dei flussi finanziari per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'articolo 31 della stessa legge n. 468/1978;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e il decreto ministeriale 20 ottobre 1982;

Visto l'art. 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale viene stabilito il trasferimento dei fondi di edilizia residenziale pubblica di cui alla citata legge n. 457/1978 mediante accredito degli stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 1825/AG del 19 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di accredito dei fondi agli istituti autonomi delle case popolari per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 9 agosto 1984, con il quale vengono individuati gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle disposizioni contenute nei citati articoli 25 della legge n. 468/1978 e 40 della legge n. 119/1981;

Decreta:

Art. 1.

Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale provvede a disporre, tramite la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, il trasferimento dei fondi, destinati agli interventi di edilizia sovvenzionata, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ove ha sede l'istituto autonomo per le case popolari, con accredito su apposita contabilità speciale, già in essere, intestata « I.A.C.P. - Fondi C.E.R. ». Gli istituti per le case popolari provvedono ad emettere ordinativi, con cadenza non superiore alle tre volte al mese, e senza limiti di importo, esclusivamente a favore dell'azienda di credito che svolge servizio di tesoreria o di cassa per conto degli stessi, per il pagamento, agli aventi diritto, dei mandati emessi sulla base dell'avanzamento dei lavori, o per il pagamento delle opere di urbanizzazione a favore dei comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti. I titoli di spesa emessi dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti da estinguere nella contabilità speciale di cui al presente articolo recano, nella causale, l'indicazione « I.A.C.P. Fondi C.E.R. ».

Art. 2.

I fondi diversi da quelli provenienti dai trasferimenti effettuati dal segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, affluiranno in altra contabilità speciale intestata « I.A.C.P. - Art. 40 legge 119/1981 ».

Detta contabilità speciale è regolata dalla normativa prevista dal citato art. 40 e dai decreti ministeriali di attuazione 11 aprile 1981, 30 luglio 1981 e 10 agosto 1984.

Si ribadisce al riguardo che dalle entrate da prendere a base per il calcolo del limite del 6% sono escluse, tra le altre, quelle per accensione di prestiti, a meno che dette entrate non rientrino nella procedura di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1984.

Per il trasferimento delle somme, diverse da quelle erogate dal Comitato per l'edilizia residenziale, affluite nella contabilità speciale già in essere presso la sezione di tesoreria, gli istituti autonomi per le case popolari emetteranno un ordinativo di prelevamento da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata alla contabilità speciale di cui al presente articolo; a detto ordinativo di prelevamento non dovrà essere allegata alcuna dichiarazione da parte del tesoriere o cassiere dell'istituto che dispone il trasferimento.

Art. 3.

Il pagamento delle opere di urbanizzazione a favore dei comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti intestatari di contabilità speciale presso la stessa sezione di tesoreria e il rimborso delle « spese generali » di pertinenza degli istituti autonomi per le case popolari, è effettuato mediante « giro fondi » dalla contabilità speciale di cui all'art. 1, alle rispettive contabilità speciali dei comuni e degli « I.A.C.P. Articolo 40 legge 119/1981 » di cui all'art. 2.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 1825/AG del 19 maggio 1983 sono abrogate.

Le procedure di cui sopra dovranno essere attuate dall'istituto autonomo per le case popolari anche quando le funzioni di stazione appaltante vengono svolte dai comuni.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4324)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 232.567.380 a favore della regione Marche ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984, ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Marche la somma di L. 25.701.100, quale anticipo del 5% per il 1982;

Vista la dichiarazione n. 717 del 7 maggio 1984, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 232.567.380, relativamente al 1982;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Marche per il 1982;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di L. 232.567.380, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1984

Il Ministro: Longo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292

(4261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1984.

Iscrizione degli operatori agricoli nell'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 27 luglio 1984, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicata nel già menzionato decreto ministeriale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 27 luglio 1984 con la quale è stato dato mandato all'on. Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. di adottare per il periodo agosto-settembre 1984 i provvedimenti che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività dell'Azienda, da ratificarsi successivamente dal consiglio stesso;

Vista l'urgenza di effettuare l'iscrizione all'albo degli assuntori A.I.M.A., istituito con il citato decreto ministeriale, degli organismi associativi e delle imprese riportate nell'allegato elenco, in relazione alla necessità di procedere — per taluni di essi — alle susseguenti procedure per l'affidamento dell'incarico di assuntore;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, numero 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1984

Il Ministro-Presidente: Pandolfi

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale (tonnellate)	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza (tonnellate)
1	31	I Cereali	Industria sarda Molini S.p.a., via Po, 4, 09100 Cagliari	6.000	Sardegna	Silos di Cagliari	6.000
2	34	I Cereali	S.E.M. molini sardi S.p.a., viale La Plaia, 13, 09100 Cagliari	8.000	Sardegna	Silos di Cagliari	8.000
3	35	I Cereali	CO.M.A.C.ER. Cooperativa macchine agricole e coltivazioni erbacee Soc. Coop. a r.l., via Boncellino, 3, Bagnacavallo (Ravenna)	4.000	Emilia-Romagna	Silos di Bagnacavallo (Ravenna)	2.000
						Magazzino di Bagnacavallo (Ravenna)	1.000
						Magazzino di Langostrino Alfonsine (Ravenna)	1.000
4	37	I Cereali	Podella calabro mangimi, S.r.l., contrada Topanello, Rocca di Neto (Catanzaro)	17.000	Calabria	Silos di Rocca di Neto (Catanzaro)	17.000
5	39	I Cereali	Cooperativa agricola meccanica industriale «Cerealsicula» Soc. Coop. a r.l., via Matteotti, 3, Cammarata (Agrigento)	5.000	Sicilia	Silos e magazzini di Serradifalco (Agrigento)	5.000
6	40	I Cereali	Cooperativa agricola « Antica Schera », Soc. Coop. a r.l., via Porto Salvo, 12, Corleone (Palermo)	9.000	Sicilia	Impianti di Corleone (Palermo)	9.000
7	44	I Cereali	Docks cereali nuovo porto Ravenna, via Classicana, 59, Ravenna	50.000	Emilia-Romagna	Porto di Ravenna	50.000
8	45	I Cereali	S.I.C.E.I. S.p.a., via Classicana n. 55, Ravenna	40.000	Emilia-Romagna	Porto di Ravenna	40.000
9	46	I Cereali	Viglienzone Adriatica S.p.a., via S. Luca, 12, Genova	16.000	Emilia-Romagna	Porto di Ravenna	16.000
10	48	I Cereali	Società industrie e silos del Levante, Indesil S.p.a., zona ex Punto Franco, Brindisi	20.000	Puglia	Silos porto di Brindisi	20.000
11	49	I Cereali	Silos e magazzini del Tirreno S.p.a., via Toscana, 1, Roma	15.000	Toscana	Porto di Livorno	15.000
12	50	I Cereali	Molini nuova Daunia S.p.a., via dei Mugnai, 1, Castellammare di Stabia (Napoli)	13.000	Campania	Silos di Castellammare di Stabia (Napoli)	13.000
13	51	I Cereali	C.C.P.A. - Consorzio cooperative produttori agricoltura - Consorzio nazionale Soc. Coop. a r.l., via De Gasperi, 26, Ravenna	13.000	Emilia-Romagna	Silos e magazzino Filetto (Ravenna)	1.000
						Silos Santerno (Ravenna)	1.000
						Silos Ravenna	5.000
						Silos S. Alberto (Ravenna)	1.200
						Magazzino Piangipane (Ravenna)	2.500
						Silos S. Zaccaria (Ravenna)	2.300
14	58	I Cereali	Magazzini generali silos e frigoriferi S.p.a., Napoli	15.000	Campania	Silos del porto di Napoli	15.000

Il Ministro-Presidente
PANDOLFI

(4235)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. **458.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Andrea apostolo », in Vicenza.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Andrea apostolo », in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 76

DECRETO 17 maggio 1984, n. **459.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Lucia vergine e martire », in Partanna.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo 11 marzo 1980, integrato con due dichiarazioni in data 7 giugno 1982 e 22 novembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Lucia vergine e martire », in contrada Camarro del comune di Partanna (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 77

DECRETO 17 maggio 1984, n. **460.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « S. Cuore », in Guidonia Montecelio.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tivoli 1° settembre 1981, integrato con tre dichiarazioni in data, rispettivamente, 1° settembre 1981, 22 marzo 1983 e 1° ottobre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia del « S. Cuore », in Guidonia Montecelio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 78

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2148/84 della commissione, del 24 luglio 1984, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1984, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 200 *del* 30 *luglio* 1984.

(189/C)

Decisione n. 2149/84/CECA della commissione, del 18 luglio 1984, che modifica la decisione n. 2873/82/CECA che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2150/84 della commissione, del 18 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2874/82 che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 31 *luglio* 1984.

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2152/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1984 dal regolamento (CEE) n. 3684/83, per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2153/84 del Consiglio, del 24 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1322/83 relativo al trasferimento di 550.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco.

Regolamento (CEE) n. 2154/84 del Consiglio, del 24 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2155/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2156/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2157/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2158/84 della commissione, del 26 luglio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2159/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1908/84 che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2160/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/77, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2161/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 2 all'8 luglio 1984.

Regolamento (CEE) n. 2162/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2163/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica, per la campagna 1984-85, i regolamenti n. 93/67/CEE e (CEE) n. 496/70 per quanto riguarda il controllo di qualità degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2164/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica, per la campagna 1984-85, il regolamento n. 80/63/CEE relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2165/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2166/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che modifica il regolamento n. 58 per quanto concerne le norme di qualità per le uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2167/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene, della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2168/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli esaclorocicloesani, della sottovoce 29.02 B I della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2169/84 della commissione, del 26 luglio 1984, relativo al rilascio, il 30 luglio 1984, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2170/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia » delle sottovoci 24.01 ex A, ex B della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3751/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2171/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2172/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2173/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2174/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2175/84 della commissione, del 26 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1831/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 172 del 30 giugno 1984.

Pubblicati nel n. L 197 *del* 27 *luglio* 1984.

(191/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello Giobatta Parchetti di Reana del Rojale (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cosmec di Poggibonsi (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandra Mell, con sede e stabilimento in Moglia (Mantova), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet Martinelli, con sede e stabilimenti in Faenza (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 agosto 1983 al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siac, Industria accessori Cavaria, con sede e stabilimento in Cavaria (Varese), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cip Zoo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intisa, con sede e stabilimento in Como, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano (Ancona), stabilimento di Cerreto d'Esi e Sigillo (Perugia), è prolungata al 26 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Tiribocchi di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'alluminio Italia, sede di Roma, unità di Porto Marghera (Venezia), Fusina (Venezia), Fusina Cte (Venezia), Feltre (Belluno), Bolzano, Mori (Trento), Portovenere (Cagliari), Novara Isme ed uffici di Milano è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie S. Antonio, sede legale in Bergamo e stabilimento in Zanica, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo, con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura G. Abate & Figli, in Sandigliano (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e stabilimento in Villadossola (Como), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montelettro, con sede ed uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia stabilimento di Val di Sangro di Atessa (Chieti), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Rivatica, con sede e stabilimento in Paratico (Brescia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Società industriale derivati di argilla, con sede e stabilimento in S. Martino di Montecorvino (Salerno), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa a r.l. Masaccio, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Calenzano di Calenzano (Firenze), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla King's ceramica S.p.a., in Vecchiano (Pisa), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silap, in Castelfiorentino (Firenze), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramital, con sede e stabilimento in Buonconvento (Siena), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria piombo di Spoleto (Perugia), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.F. - Officine meccaniche Fontani di Follonica (Grosseto), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antico opificio serico Cugini De Negri, con sede sociale e stabilimento in S. Leucio di Caserta (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gazzotti, in Castelmaggiore (Bologna), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato e C., sede e stabilimento in Novara, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gomma plastica e derivati G.P.D., sede legale in Brescia e stabilimento in Cotignola (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fil Mar S.n.c. di Caselle Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983, al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca, di Carmine d'Errico, stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 28 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gorin, con sede e stabilimento in Sant'Arpino (Caserta), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Besana, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alsa italiana Vigevano, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese, con sede sociale e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Vertex, con sede e stabilimento in Verrone (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neca-Necchi & Campiglio di Pavia, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lofra, con sede e stabilimento in Treponti di Teolo (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Faventia di Cotignola (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gresmalt, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. An.Fo. (Gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.A.B., F.lli Fila di Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. White Line Fila di Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano ora Snia BPD S.p.a., sede di Milano, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baruffaldi fabbrica occhiali eccellenti, con sede e stabilimento in Novegno di Segrate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1982 al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ammonia Casale (Gruppo Altech), con sede ed uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergrafica, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1983 all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotocompos, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Dino Pugliese di Montalcino (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrisani di Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Heliot Varese di Montegranaro (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiam, utensili pneumatici S.p.a., sede e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General tecnica, con sede e stabilimento in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Halesus Faience di Nepi (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legablock di Pomezia (Roma), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusto Tonini di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vergnano lamiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera laziale Giuseppe Costantini, con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 20 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vergnano lamiere, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera laziale Giuseppe Costantini, con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cip Zoo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intisa, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandra Mell, con sede e stabilimento in Moglia (Mantova), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siac, industria accessori Cavaria, con sede e stabilimento in Cavaria (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet Martinelli, con sede e stabilimento in Faenza (Ravenna), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina di Trento (Trento), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barnabè di Lamar di Gardolo (Trento), è prolungata al 18 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bisetti Giulio di Pettenasco (Novara), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello Giobatta Parchetti di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cosmec di Poggibonsi (Siena), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bomec, sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 28 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart, con sede e stabilimento in Mesola di Ferrara, è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Confezioni Faber di Fabriano, stabilimenti in Cerreto d'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia), è prolungata al 26 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. - Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Brescia), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera laziale Giuseppe Costantini, con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4113)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga di termini stabiliti con l'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 concernente indennità a favore dei proprietari di immobili, offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza numero 315/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 e n. 30/FPC del 12 ottobre 1983;

Visto il telegramma n. 571/BRA/GAB col quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla proroga delle cennate ordinanze n. 27/FPC e n. 30/FPC concernenti indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli;

Considerato altresì che permangono i motivi che indussero alla emanazione della citata ordinanza n. 27/FPC;

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga, stante il perdurare della situazione di precarietà in cui è costretta a vivere la popolazione colpita dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

L'indennizzo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 è corrisposto per altri quattro mesi con le modalità previste dalla stessa ordinanza n. 27/PFC e dall'ordinanza n. 30/FPC del 12 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4266)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Integrazioni all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente: « Comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse alla attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Modifiche nella composizione ». (Ordinanza n. 8/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Vista la propria ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente « Comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Modifiche nella composizione »;

Considerato che il cennato comitato, nella riunione del 7 agosto 1984, ha ravvisato la necessità che entri a far parte del comitato stesso l'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del comitato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

L'avvocato distrettuale di Napoli, avv. Felice Pagano, a decorrere dalla data della presente ordinanza entra a far parte, quale componente, del comitato di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4294)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 208 del 30 luglio 1984).

L'allegato alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 3 luglio 1984, di cui al comunicato citato in epigrafe, deve intendersi completato così come di seguito indicato:

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza tonnellate
	0028	II Carni	Associazione italiana allevatori - A.I.A. ente morale (D.P. Az. n. 1051 del 27 ottobre 1950), via Tomassetti, 9, Roma	33.550	Emilia-Romagna	A.C.M. - Azienda cooperativa macellazione - Reggio Emilia conservazione c/o:	
						Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	1.000
						C.C.C.C. - Consorzio cooperativo conservazione carni - Reggio Emilia	1.000
						C.C.M. - Consorzio carni Modena - Modena, conservazione c/o Frigodocks S.p.a., Campogalliano (Modena)	2.000
						Macello cooperativo per la lavorazione delle carni - Pegognana (Mantova)	800

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Ubicazione	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Consistenza tonnellate
					Segue: Emilia-Romagna	Comacar - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna - Voltana di Lugo (Ravenna), conservazione c/o Generalfrigo di Zanzi & C. S.n.c. - Massa Lombarda (Ravenna)	1.500
						C.C.C.C. Consorzio cooperativo conservazione carni - Reggio Emilia	3.000
						La Mamianese S.p.a. - Mamiano di Traversetolo (Parma), conservazione c/o Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	750
						Beca - S.p.a. Prunaro di Budrio (Bologna) conservazione c/o:	12.000
						CO.GE.FR.IN. - S.p.a. - Castel Maggiore (Bologna)	1.000
						Irfa S.n.c. - S. Agata sul Santerno	6.000
						Cavicchi Bruno - S. Giovanni in Persiceto (Bologna)	1.000
						Italfrigor S.p.a. - Molinella (Bologna)	1.000
					Veneto	Grosoli S.p.a. - Cadoneghe (Padova) conservazione c/o:	
						Ente Mag. generali Padova - Padova	500
						Frigomar S.p.a. - Trieste	1.000
						Frigoriferi di Torreano S.p.a. - Torreano di Martignacco (Udine)	2.000
						Fridocks S.p.a. - Pozzolo Formigaro	3.000
						SCI S.p.a. - Importazione commercio bestiame e carni - Cittadella (Padova)	2.000
					Lombardia	Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. - Tavazzano (Milano) - conservazione c/o Sodele S.n.c. di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	500
						Sicpa - Verolanova (Brescia) - conservazione c/o Sodele S.n.c di Villani Jaures & C. - S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	500

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 25 luglio 1984, n. 1/18.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione della causale* 50) *dell'allegato A.*

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, alle disposizioni di attuazione della causale 50) - Esborsi, della circolare n. 1 del 31 agosto 1981 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nel solo caso di biglietti di passaggio venduti da compagnie estere di navigazione aerea, le banche, prima di procedere all'accreditamento nei conti esteri delle lire come sopra incassate, devono accertare il rispetto, da parte dei Paesi delle compagnie intestatarie dei conti, degli impegni dagli stessi assunti in sede internazionale, acquisendo presso il Ministero del commercio con l'estero elementi atti ad accertare tale circostanza ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(4252)

CONCORSI ED ESAMI

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo per l'ufficio periferico di Trento

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, alla via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di diritto privato, o di diritto pubblico o di diritto del lavoro e legislazione sociale;

b) in una prova scritta di lingua tedesca consistente nella traduzione di un brano dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano;

c) in una prova orale che verterà sulle materie di cui ai punti *a*) e *b*), su nozioni circa la natura ed i compiti dell'Enasarco e su elementi di diritto penale e procedura penale.

In particolare gli esami di lingua tedesca tenderanno ad accertare che il candidato abbia un buon grado di conoscenza della lingua stessa, scritta e parlata.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 31 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Trento; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia, per esigenze di servizio, destinare gli interessati ad altra sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4313)

REGIONE LIGURIA

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice-direttore sanitario derivanti dall'adeguamento delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In esecuzione della deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1984, n. 3308, è indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice-direttore sanitario derivanti dall'adeguamento delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali della regione Liguria in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 10. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, indirizzate alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio, via Fieschi, 15, 16121 Genova, e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio.

(4314)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a due posti di assistente di nefrologia e dialisi presso l'unità sanitaria locale n. 65

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia e dialisi presso l'unità sanitaria locale n. 65.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

(4316)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di capo ripartizione ragioneria presso l'unità sanitaria locale n. 70

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione ragioneria presso l'unità sanitaria locale n. 70.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Legnano (Milano).

(4315)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di malattie infettive;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Varese.

(4317)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 221 dell'11 agosto 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 8, in Forlì: Apertura iscrizioni al primo anno del corso triennale per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale.

Banca d'Italia: Concorso a cinquanta borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito.

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. **14.**

Autorizzazione acquisto immobile da adibire ad uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'immobile di proprietà della S.p.a. Alimentare lucana sito in contrada Gallitello nel comune di Potenza, da destinare a sede di uffici regionali al prezzo globale di L. 3.540.000.000 IVA compresa.

E', altresì, autorizzata una ulteriore spesa di L. 610.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile di cui al comma precedente.

Con propria deliberazione, la giunta regionale stabilirà le condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile.

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge ammontante a 4.150.000.000 di lire, si provvederà mediante un apposito mutuo.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per l'ammontare complessivo non superiore a L. 4.150.000.000 con uno degli istituti di credito all'uopo abilitati ai sensi dell'art. 14 della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

La durata del mutuo è stabilita in venti anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare la misura pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti.

Nessuna variazione di tasso sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1985, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e della quota di capitale per il rimborso di mutuo di cui al secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alla rata di ammortamento scadente in ciascun anno.

Art. 3.

L'importo del mutuo di cui all'articolo precedente rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. **15.**

Disciplina delle prestazioni rese ad altri enti dal personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 25 della legge regionale 12 marzo 1984, numero 6, l'obbligo del versamento alla tesoreria della Regione dei compensi o gettoni dovuti al personale regionale in relazione a

prestazioni rese ad altri enti, opera esclusivamente quando le prestazioni vengono svolte dal dipendente a qualsiasi titolo in connessione con la carica o in rappresentanza dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Le designazioni o le nomine di cui alla presente legge sono disposte con atto formale del presidente della giunta.

Il provvedimento di nomina o di designazione deve anche specificare la destinazione dei compensi eventualmente previsti per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.

Fatti salvi, comunque, i principi della professionalità e della rotazione, le nomine e le designazioni di dipendenti regionali previste dal precedente art. 2 per la partecipazione a commissioni, comitati ed altri organi collegiali, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio 1984 e successivi.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. 16.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 56, e successive modificazioni, sui miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 56, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 52, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 500 milioni di lire da ripartire e assegnare fra gli enti delegati.

Art. 2.

Le annualità relative al predetto limite di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione Basilicata a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni, si provvederà con le disponibilità finanziarie iscritte nel fondo globale del bilancio 1983 a norma dell'art. 45 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. 17.

Disciplina della raccolta dei funghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi, difenderne la propagazione ed evitarne la distruzione della specie, si applica la disciplina stabilita dalla presente legge.

Art. 2.

La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi per persona, salvo divieto, del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori. La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona).

I sindaci, dopo aver informato la cittadinanza, autorizzano i residenti nel territorio comunale o in quello dei comuni limitrofi — associati in cooperative e per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di reddito — a raccogliere funghi senza la limitazione quantitativa di cui al precedente comma, compatibilmente alla situazione locale e ad eventuali specifiche esigenze di tutela.

Le suddette autorizzazioni vanno richieste annualmente, previa presentazione di una dichiarazione di notorietà.

Art. 3.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta.

E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.

E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, la raccolta può venire vietata in quei settori del territorio nei quali venissero a prevedersi, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Art. 5.

Chiunque, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, è trovato in possesso di una quantità di funghi superiore a quella di cui al primo comma dell'art. 2 è soggetto — salvo quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 2 e dal successivo art. 8 — alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 20.000 e massima di L. 100.000 ed alla confisca amministrativa dei funghi, che sono da destinare tempestivamente alle mense scolastiche e subordinatamente ad iniziative di beneficenza.

Se a formale intimazione viene opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto, dev'essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di L. 100.000.

Ai sensi del primo comma del presente articolo, si intendono per strade di accesso, oltre a quelle di penetrazione nelle zone di vegetazione naturale dei funghi, anche le strade che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedere alle zone medesime.

Art. 6.

Sono incaricati di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge gli organi di polizia forestale, di polizia locale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca e, comunque, su autoriz-

zazione della giunta regionale, tutti gli agenti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipendenti da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 7.

Le violazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono accertate mediante processo verbale a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notificazione si considera fatta in mani proprie, a norma del secondo comma dell'art. 138 del codice di procedura civile.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al comune interessato che definisce l'azione sanzionatoria a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36.

Art. 8.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

Al fine di consentire la ricerca e lo studio dei funghi, in particolare di quelli tossici, sono esenti da ogni limitazione quantitativa i cittadini muniti di tessera di appartenenza ad un gruppo micologico nazionale o ad un comitato scientifico micologico.

Art. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1984, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 6 novembre 1979, n. 41, recante norme per la dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 41 del 6 novembre 1979 è determinata annualmente dalla giunta regionale sulla base dei costi effettivi sostenuti dai nefropatici per le spese di funzionamento delle attrezzature.

Per l'anno 1984 la misura del contributo è fissata in lire centomila mensili.

Al finanziamento della spesa si provvederà con le disponibilità di cui al cap. 4105 del bilancio di previsione del 1984 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 giugno 1984

AZZARA'

(3818)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227